REGOLAMENTO (CEE) N. 2503/71 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 615/71, relativo alle modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 155/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 615/71 della Commissione, del 24 marzo 1971, relativo alle modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (5), prevede all'articolo 2, paragrafo 2, che la domanda di controllo dell'olio deve essere indirizzata alla competente autorità almeno dieci giorni prima dell'inizio del processo di fabbricazione delle conserve in cui deve essere utilizzato dell'olio d'oliva ; che per delle difficoltà nell'immagazzinare l'olio, che deve trovarsi nello stabilimento all'atto del deposito della domanda, è opportuno ridurre il termine di dieci giorni ad un termine più breve che consenta tuttavia di effettuare adeguati controlli ;

considerando che al fine di consentire una corretta applicazione del regime di controllo è opportuno prevedere che le operazioni di fabbricazione delle conserve in cui deve essere utilizzato l'olio d'oliva, comincino solo dopo che sia stato esercitato il controllo in questione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 615/71 è sostituito dal testo seguente :

« 2. La domanda di cui al paragrafo 1 può essere depositata presso la competente autorità solo allorquando l'olio si trovi nella fabbrica di conserve.

Nella domanda devono figurare come minimo le seguenti indicazioni :

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;

b) la data prevista per l'inizio e la fine della fabbricazione in oggetto ;

c) la quantità e la natura previste di conserve da fabbricare, nonché il quantitativo previsto di olio d'oliva da utilizzare per detta fabbricazione. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 615/71 è sostituito dal seguente testo :

« 3. La domanda di controllo è valida solo per una fabbricazione che deve aver luogo entro un periodo che scade al più tardi alla fine del terzo mese successivo a quello della presentazione di tale domanda. »

Articolo 3

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 615/71 è sostituito dal seguente articolo 3 :

« *Articolo 3*

1. Le operazioni di controllo riguardano in particolare :

a) la verifica dell'effettiva presenza nello stabilimento al momento della presentazione della domanda del quantitativo di olio indicato nella domanda di controllo ;

b) la verifica del quantitativo di olio che è stato effettivamente impiegato per la fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 22 del 28. 1. 1971, pag. 5.
(5) GU n. L 71 del 25. 3. 1971, pag. 12.

2. La fabbricazione di conserve prevista nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71 può iniziarsi solo allorquando sano state effettuate le operazioni di controllo di cui al paragrafo 1. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI